

COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza

COMUNE DI BELLUSCO



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993

NORME TECNICHE

Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Settore Assetto del territorio

Dott. P.T. Denis Zanaboni

INDICE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del piano
- Art. 2 - Individuazione delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale
- Art. 3 - Classificazione degli impianti pubblicitari
- Art. 4 - Caratteristiche tecniche, criteri strutturali e manutenzione degli impianti privati

CAPO II – DICHIPLINA DEGLI IMPIANTI PERMANENTI

- Art. 5 - Insegne di esercizio
- Art. 6 - Prescrizioni per gli altri impianti di pubblicità (cartelli pubblicitari, preinsegne)

CAPO III – DICHIPLINA DEGLI IMPIANTI TEMPORANEI E PARTICOLARI

- Art. 7 – Prescrizioni per gli impianti temporanei
- Art. 8 - Cartelli di cantiere
- Art. 9 - Avvisi di vendite immobiliari
- Art. 10 - Manifesti interni a vetrine

CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 11 - Impianti di pubblica affissione
- Art. 12 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale
- Art. 13 - Affissione manifesti mortuari
- Art. 14 - Affissione manifesti commerciali

CAPO IV – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

- Art. 15 - L'istanza
- Art. 16 - Validità dell'autorizzazione – Rinnovo
- Art. 17 - Revoca
- Art. 18 - Decadenza
- Art. 19 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità
- Art. 20 - Anticipata rimozione degli impianti.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 21 - Adeguamento impianti esistenti
- Art. 22 - Disposizioni finali e sanzioni
- Art. 23 - Coordinamento con altre norme regolamentari esistenti
- Art. 23 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del piano

1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Bellusco (d'ora in poi denominato Piano), in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni nel rispetto delle norme della circolazione stradale nonché delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. Il Piano:

- a. Definisce le zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari;
- b. Stabilisce la superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni;
- c. Individua le tipologie, le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari e delle strutture per le pubbliche affissioni, tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e dagli artt. da 47 a 50 del D.P.R. n. 495/1992, dalle esigenze di carattere sociale ed economico, dalle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- d. Prevede, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992, specifiche deroghe per l'installazione dei mezzi pubblicitari entro il centro abitato.

Articolo 2

Individuazione delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale

1. Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati", come individuati ai sensi dell'art 4 del D.Lgs 285/1992, all'interno della quale disciplina l'inserimento dei mezzi pubblicitari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile.

2. Il territorio comunale viene suddiviso in zone territoriali omogenee: centro storico, aree interne alla delimitazione vigente di centro abitato e la restante parte del territorio comunale posto fuori dai centri abitati ed interno ai confini comunali.

3. Nell'ambito dei centri abitati il territorio comunale individua, altresì, le seguenti zone omogenee per le quali prevede una articolazione normativa diversificata:

1. Zona centro storico, come individuato dagli strumenti urbanistici vigenti;
2. Centro abitato, come individuato ai sensi dell'apposita delibera consiliare;

Articolo 3

Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Ai fini del Piano, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari.

2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.

3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.

4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:

•**Permanenti:** (preinsegna, cartello, impianti pubblicitari di servizio, affissioni) manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità è pari a 3 anni dalla data di rilascio.

•**Temporanei:** (striscione, locandina, cavalletto) manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa; la durata dell'autorizzazione in nessun modo può essere superiore a 90 giorni.

Articolo 4

Caratteristiche tecniche, criteri strutturali e manutenzione degli impianti privati

1. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e di quanto stabilito dal presente regolamento.

2. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista.

3. Il titolare dell'autorizzazione, all'atto della rimozione, per qualsiasi causa dell'impianto, è tenuto al ripristino totale dello stato dei luoghi ed al rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati.

4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

5. Il sistema d'illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti, preferibilmente non collegato alla rete elettrica, ma utilizzando sistemi di risparmio energetico.

6. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.

7. Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PERMANENTI

Articolo 5

Insegne di esercizio

1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. I manufatti da esporre o affiggere, in forme e dimensioni compatibili con il contesto, *dovranno rimanere all'interno della sagoma architettonica della vetrina; non sono ammesse insegne a bandiera eccetto che per attività di pubblica utilità.*

2. L'insegna di esercizio può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Ai fini del presente articolo, si definisce inoltre:

a. *Targa*, insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e posizionata ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata, ma *non luminosa*.

b. *Bacheca*, la targa protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura, possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile, ma *non luminosa*.

c. *Stele o Totem* l'insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio, o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.

d. Diciture su *tende solari*.

Contenuti

1. Tutti i mezzi pubblicitari devono contenere:

a. nome e marchio della società, o della persona titolare dell'esercizio segnalato;

b. genere di attività o categoria merceologica di competenza eventuale immagine simbolica e semplificata;

c. eventuale logo della marca e del prodotto, di prevalente commercializzazione nell'esercizio stesso.

2. Le targhe, le bacheche e le stele possono inoltre contenere altre indicazioni, anche modificabili, attinenti all'attività.

Collocazioni ammesse per le insegne di esercizio

1. Sulla sommità degli edifici

a. Vietate su tutto il territorio comunale.

2. Sulle facciate degli edifici

a. In tutti gli ambiti urbani è ammessa la collocazione di insegne d'esercizio sulle facciate, purché sempre alle seguenti condizioni generali:

I. in edifici privi di vincoli monumentali;

II. allineate alle luci di vetrina e comunque nel rispetto della sagoma architettonica della vetrina;

III. su facciate senza rilevanza decorativo- architettonica;

IV. su porzioni di facciata che costituiscono campiture libere da aperture, modanature o decori e che hanno superficie proporzionata alla dimensione dell'insegna stessa;

V. se disposte in modo orizzontale e frontale, ovvero parallelo e aderente ai piani di facciata;

3. Nei vani di apertura

a. In tutte le zone è consentita in modo preferenziale la collocazione delle insegne incassate all'interno dei vani delle vetrine e delle aperture di facciata (fornici, porte e finestre), purché ubicati al piano terreno.

b. Nei casi in cui non sia possibile realizzare insegne incassate, o rientranti rispetto al filo esterno della muratura, la loro massima sporgenza non dovrà superare i 10 cm.

c. La forma del supporto proprio dell'insegna dovrà adattarsi alla sagoma dell'apertura ma, specie nell'ambito centro storico, non dovrà coprire elementi decorativi originali posti nei sopraluce.

d. L'elemento insegna non potendo in ogni caso collegare più luci di negozio, potrà essere ripetuto una sola volta per ogni singola apertura, ma non potrà coesistere con una seconda insegna soprastante, posata sulla facciata; è consentita la compresenza di marchi e diciture se collocate su targhe, maniglie e zerbini, ma non sui vetri, costituendo quest'ultima una alternativa all'insegna a pannello.

e. E' sempre consentita, anche in presenza di altre insegne nello stesso esercizio, la decorazione con diciture sui cristalli delle vetrine mediante acidatura o sabbiatura degli stessi, purché non colorata e contenuta entro una porzione inferiore a un quarto della singola superficie vetrata.

f. All'interno degli ambienti d'esercizio, dietro le vetrate, è ammesso ogni tipo di insegna, anche luminosa, visibile da spazi pubblici, purché distaccata almeno 60 cm. dal filo di facciata; mentre se è aderente al cristallo della vetrina rientra nelle limitazioni sopra indicate.

g. In presenza di più vani di apertura non è possibile apporre insegne di tipologie diverse.

4. Su recinzioni e cancelli

a. Le parti murarie e opache delle recinzioni sono equiparate alle facciate degli edifici e quindi, per queste collocazioni, valgono gli stessi criteri sopra indicati con le limitazioni di formato determinate dalla vicinanza dell'osservatore.

b. E' sempre da evitare il posizionamento su cancellate e inferriate; ove ciò non sia possibile sono consentite solo targhe o pannelli resi coerenti con i manufatti esistenti, per materiale, disegno, dimensioni, fattura e inserimento.

c. è ammessa una sola insegna per esercizio o gruppi di esercizi commerciali/direzionali/artigianali

5. Su terreno privato

a. Nei terreni privati visibili da spazi pubblici è esclusivamente ammessa l'installazione di stele o totem con altezza massima di mt.3,5, stabilmente fissati al suolo e distaccati da edifici e recinzioni, nelle forme e misure proporzionate all'architettura esistente fino ad un massimo di mq 6 e di h 3,5.

Illuminazione consentita per le insegne di esercizio

In tutte le zone è sempre ammessa l'illuminazione indiretta, riflessa o retrostante/schermata, di intensità media, di colore bianco/dorato a funzionamento fisso.

I corpi illuminanti esterni all'insegna non devono essere appariscenti e quindi gli apparecchi debbono avere piccole dimensioni, forma semplice e coloritura scura e/o neutra.

Negli ambiti territoriali diversi dal centro storico sono ammesse anche insegne luminose per luce propria diretta (vietata nell'ambito del centro storico), di media intensità purchè non colorata "al neon" né intermittente.

Non è consentita l'illuminazione policromatica, anche a tappeto di linee o di punti ovvero con la possibilità di intermittenza.

Si richiama qui il divieto d'uso di luci aventi colori semaforici o segnaletici, ove queste possano interferire con le indicazioni stradali.

Articolo 6

Prescrizioni per gli altri impianti di pubblicità (cartelli pubblicitari, preinsegne)

All'interno del perimetro del centro abitato è sempre vietata la posa di cartelli anche se posti su terreni privati ma visibili dalle strade o spazi pubblici; dal divieto sono esenti impianti pubblicitari frutto di convenzioni per la manutenzione di aree verdi pubbliche.

All'esterno del centro abitato valgono le stesse regole previste dal Codice della Strada con una dimensione massima dell'installazione di cartelli non superiore a mq. 6,00.

All'interno del centro abitato gli impianti per l'installazione delle *preinsegne* dovranno essere collocati lungo il senso di marcia dei veicoli, in posizione autonoma, e non dovranno interferire con la restante segnaletica; potranno essere installati secondo le disposizioni sotto riportate ed esclusivamente lungo i terreni di proprietà/competenza delle strade provinciali.

Distanze minime:

- dalle intersezioni m. 2.
- alla distanza minima se installati sul ciglio del marciapiede m. 0,50.
- dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede m. 2,00

I segnali devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento omogenee che possono contenere massimo 4 cartelli, dimensione singolo cartello cm.100 x 20.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI TEMPORANEI E PARTICOLARI

Articolo 7

Prescrizioni per gli impianti temporanei

1. L'esposizione di striscioni, locandine, sia prive di rigidità che rigide, e quella di stendardi è ammessa in conformità a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992.

2. Il contenuto del messaggio pubblicitario relativo ad eventi culturali, ricreativi, sportivi, mostre e spettacoli deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

3. Sui pali della pubblica illuminazione possono essere collocati stendardi o agganciati striscioni esclusivamente previa acquisizione di parere favorevole da parte dell'ufficio cui compete la manutenzione della pubblica illuminazione.

4. I sostegni dovranno avere ancoraggi in gomma e non potranno essere mantenuti una volta che sia stato rimosso il mezzo pubblicitario.

5. All'interno dei centri abitati sono ammesse le seguenti dimensioni massime:

Mezzo pubblicitario	Dimensione massima
striscione (*)	cm (L.S. X 100)

standardo
(*) L.S. larghezza strada

m2 10

Articolo 8

Cartelli di cantiere

La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di impianto di pubblicità o propaganda, potrà essere luminoso sia per luce propria o per luce indiretta, ovvero di gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui esiste.

Sulle impalcature di cantiere l'affissione è consentita solamente su apposite plance le quali dovranno essere poste in opera in sicurezza e dovranno essere collocate in modo ordinato.

Articolo 9

Avvisi di vendite immobiliari

Gli "Avvisi" in formato A4, reclamizzanti la vendita di unità immobiliare, non sono assoggettati al rilascio di autorizzazione, purché esposti in corrispondenza dello stabile interessato.

Articolo 10

Manifesti interni a vetrine

1. Rientrano in questa categoria i manifesti cartacei riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative in genere di rilevante interesse pubblico (sotto il profilo culturale e sociale) e quelli promossi o patrocinati dal Comune, esposti all'interno delle vetrine e porte d'ingresso.

2. L'esposizione è ammessa in tutto il territorio comunale.

3. Dimensioni massime consentite mezzo metro quadrato.

4. Sono ammessi manifesti pubblicizzanti soggetti terzi riferiti a: manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, se esposti completamente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico.

CAPO IV

PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 11

Impianti di pubblica affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.

- La superficie impianti da adibire a pubbliche affissioni è stabilita in mq. 23 per ogni mille abitanti o frazione.
- Ripartizione superficie impianti per affissioni
 - 15% affissioni natura istituzionale
 - 15% affissioni natura sociale e comunque prive di rilevanza economica
 - 70% affissioni di natura commerciale

3. Sono previsti i seguenti impianti:

- Bacheca
- Standardo
- Tabella
- Poster

4. Per il collocamento di tali impianti valgono i divieti previsti dal presente Piano e le norme in materia di distanze previste nel presente Piano per gli impianti di pubblicità esterna; si rinvia al Regolamento sulla Pubblicità per tutte le altre norme correlate.

Articolo 12

Identificazione

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Bellusco" con il numero di individuazione dell'impianto e lo Stemma del Comune.

Articolo 13

Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

Articolo 14

Affissione manifesti mortuari

1. L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti predisposti dal Comune.
2. Denominate affissioni necrologiche. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati dal Comune.

Articolo 15

Affissione manifesti commerciali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone ai mezzi d'installazione pubblicitaria.

CAPO V

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Articolo 16

L'istanza

1. L'istanza per l'installazione di mezzi pubblicitari viene istruita entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione, data che decorre dalla data di ricevimento al protocollo comunale anche in caso di spedizione.
2. Il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o osservazioni (richiesta di integrazione o comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza), entro i tempi indicati (30 gg. per le richieste di integrazione o 10 gg. per i motivi ostativi): il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni o osservazioni richieste.
3. In caso di mancato ricevimento della documentazione integrativa richiesta nei termini previsti, la domanda presentata verrà considerata come respinta e archiviata d'ufficio.
4. In caso di mancata ricezione o mancato accoglimento delle osservazioni a seguito di motivi ostativi sarà invece emesso il relativo provvedimento di diniego.
5. Il termine di conclusione del procedimento rimane inoltre sospeso nel caso in cui si rendesse necessario acquisire il nullaosta o l'autorizzazione di altri Enti.
6. Nel corso dell'istruttoria l'unità organizzativa responsabile dell'Istruttoria acquisisce il parere tecnico obbligatorio e vincolante del Comando Polizia Locale; e ove si rendesse necessario o nei casi previsti nel presente Piano, il parere tecnico di altre unità organizzative interne (a titolo esemplificativo: Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Lavori Pubblici) o dell'Amministrazione Comunale.

7. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione oppure con il rigetto della domanda (diniego), che sarà motivato e comunicato formalmente all'utente.

Articolo 17

Validità dell'autorizzazione – Rinnovo

1. Le autorizzazioni permanenti hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di istanza di rinnovo.

2. Per le insegne di esercizio la validità dell'autorizzazione è a tempo indeterminato; quando si tratta di insegne di esercizio in cui il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nullaosta di altri enti (ad esempio Provincia), la scadenza dell'autorizzazione è legata al periodo di validità del relativo nullaosta.

3. La domanda di rinnovo in bollo, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e deve essere corredata da:

a) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario o, trattandosi di pubblicità a messaggio variabile, di tutti i nuovi messaggi previsti;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/00 e s.m.i., con la quale l'interessato attesta che ogni altro elemento dell'autorizzazione esistente resta immutato, che la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi e il messaggio è conforme al Codice della strada (D.L.gs 285/92 e s.m.i.) ed al relativo Regolamento di attuazione (DPR 495/92 e s.m.i., con particolare riguardo all'art. 49).

4. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 507/1993 che deve essere sempre e ogni caso presentata ai fini del pagamento dell'Imposta sulla pubblicità.

Articolo 18

Revoca

L'autorizzazione è sempre revocabile:

1. Per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;

2. Per il venir meno delle condizioni che consentirono l'emissione del provvedimento autorizzatorio.

Articolo 19

Decadenza

Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

1. Il collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;

2. L'inadempimento degli obblighi del titolare dell'autorizzazione;

3. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

4. La mancata installazione del mezzo pubblicitario e attivazione della pubblicità autorizzata entro 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio;

5. Il mancato pagamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità;

6. La presenza di un impianto privo di messaggio pubblicitario; oppure di un impianto che esponga un messaggio non rispondente, per contenuto o superficie dello spazio pubblicitario, a quanto autorizzato.

Articolo 20

Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità

La denuncia di cessazione della pubblicità, la scadenza dell'autorizzazione senza aver presentato istanza di rinnovo, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione, comportano l'obbligo alla rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.

Articolo 21

Anticipata rimozione degli impianti

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Adeguamento impianti esistenti.

Le autorizzazioni dei mezzi pubblicitari rilasciate precedentemente all'entrata in vigore delle presenti NTA, non decadono e mantengono la loro efficacia fino alla scadenza dei tre anni di validità dell'autorizzazione.

Articolo 23

Disposizioni finali e sanzioni

1. La collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade e in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
2. All'interno dei centri abitati di cui all'art.4 del D. Lgs. 285/92 il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della stessa.
3. Qualora l'installazione di qualsiasi impianto di cui alla presente Sezione ricada all'esterno del centro abitato la cui autorizzazione è di competenza dell'ente gestore della strada, il rilascio della stessa è subordinato all'ottenimento del parere da parte dell'Ufficio comunale competente da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Decorso il termine di cui sopra il parere si intende reso favorevolmente.
5. Chiunque collochi cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o in violazione a quanto disposto da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.23 del D.Lgs. 285/92 e s. m. e i.
6. La pubblica amministrazione diffida l'autore della violazione nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.23, co.13 bis del D.Lgs. 285/92 e s. m. e i., il comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione.
7. Tutti gli impianti di pubblicità dotati di illuminazione diretta o indiretta dovranno rispettare la normativa vigente in materia.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nonché le altre sanzioni previste da leggi superiori, l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Titolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.

Articolo 24

Coordinamento con altre norme regolamentari esistenti

La disciplina delle presenti NTA prevale su quella di altri regolamenti attualmente in vigore qualora in contrasto.











Articolo 25


Entrata in vigore

Le presenti NTA entrano in vigore dalla data di efficacia dell'approvazione del Piano.




ABACO ESPLICATIVO MODALITA' DI INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE

L -TIPOLOGIE DI INSEGNE CONSENTITE IN TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI, CON EVENTUALI SPECIFICHE

 <p>$A \leq 1/10 B$ $A \leq 1 \text{ mt}$ $C \geq 3 \text{ mt}$</p>	<p>CONSENTITO solo in centro storico solo se monoesercizio.</p>	 <p>$A \leq 1/5 B$ $A \leq 1 \text{ mt}$ $C \geq 3 \text{ mt}$ SUP MAX 4mq</p>	<p>CONSENTITO in Ambiti diversi dal centro storico solo se monoesercizio Art.3.6.4, punto 2, lett.d)</p>
	<p>VIETATO Art.3.6.4, punto 2, lett.c) Art.3.6.7, punto 1</p>		<p>VIETATO Art.3.6.7, punto 1</p>
	<p>VIETATO Art.3.6.4, punto 2, lett.a)</p>		<p>VIETATO Art.3.6.7, punto 2, lett.b), c)</p>
	<p>CONSENTITO solo in Ambito centro storico e a luce indiretta. $A \leq 1/6 \text{ di } B$ $A \leq 80 \text{ cm.}$</p>		<p>CONSENTITO in Ambito centro storico a luce indiretta.</p>
	<p>CONSENTITO in Ambiti diversi dal centro storico a luce diretta. $A \leq 1/6 \text{ di } B$ $A \leq 80 \text{ cm.}$</p>		<p>CONSENTITO in Ambiti diversi dal centro storico</p>

	<p>CONSENTITO in Ambito centro storico a luce indiretta.</p>		<p>CONSENTITO in Ambito centro storico a luce indiretta.</p>
	<p>CONSENTITO in Ambito diversi dal centro storico</p>		<p>CONSENTITO in Ambito diversi dal centro storico</p>
	<p>CONSENTITO in Ambito centro storico a luce indiretta.</p>		<p>CONSENTITO in Ambito diversi dal centro storico</p>

tipologie di insegne vietate:

			
<p>IN AMBITO CENTRO STORICO</p>			
